



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 23 del 18/01/2023

Oggetto: Formalizzazione dell'accordo attuativo fra ASL VCO e l'Università del Piemonte Orientale per le attività di formazione del Corso di Laurea in Infermieristica e dei disciplinari con le sedi di tirocinio dei relativi studenti ubicate presso le strutture sociosanitarie presenti sul territorio.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DIPSA

L'estensore dell'atto: Crivelli Stefano

Il Responsabile del procedimento: Crivelli Stefano

Il Dirigente/Funziionario: Senestraro Marcello

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DiPSa di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n.290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020

Premesso che è stato sottoscritto il protocollo di intesa fra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale nelle professioni sanitarie, di cui alla DGR n. 10-4695 del 25 febbraio 2022, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del predetto protocollo di intesa prevede, per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, il tirocinio clinico per gli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica;

Rilevata la necessità di formalizzare l'accordo e i disciplinari attuativi per il triennio formativo di cui al precedente alinea sottoscritti, ai sensi art. 4 del predetto protocollo di intesa e come avvenuto negli anni passati, fra l'Università del Piemonte Orientale, l'ASL VCO quale sede formativa del corso di laurea in Infermieristica e le sedi di tirocinio insistenti sul territorio provinciale, segnatamente:

- Casa dell'Anziano "Massimo Lagostina", sede di Omegna
- Centro Ortopedico di Quadrante – Ospedale "Madonna del Popolo" di Omegna
- Comune di Verbania – Farmacia Comunale
- RSA Eremo di Miazzina
- Fondazione Istituto Sacra Famiglia, sede di Verbania
- Istituto Auxologico Italiano, sede di Piancavallo
- RSA "Samonini Rozio Balassi" di Domodossola
- RSA San Rocco di Verbania

Dato atto che l'accordo e i disciplinari attuativi sopra menzionati, già sottoscritti in forma digitale, sono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere da 1) sino a 9);

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi art.3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto,



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

1. **Di formalizzare**, alla luce della normativa richiamata e stanti le motivazioni in premessa rese esplicite, l'accordo e i disciplinari attuativi per il triennio formativo 2021/2024, in esito al protocollo di intesa fra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale nelle professioni sanitarie, di cui alla DGR n. 10-4695 del 25 febbraio 2022, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
2. **Di dare atto** che l'accordo e i disciplinari riguardano i tirocini clinici degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica dell'Università del Piemonte Orientale, sede formativa di Verbania, che avranno luogo presso le sottosegnate sedi che hanno provveduto alla sottoscrizione dei disciplinari attuativi di cui al punto precedente:
 - Casa dell'Anziano "Massimo Lagostina", sede di Omegna
 - Centro Ortopedico di Quadrante – Ospedale "Madonna del Popolo" di Omegna
 - Comune di Verbania – Farmacia Comunale
 - RSA Eremo di Miazzina
 - Fondazione Istituto Sacra Famiglia, sede di Verbania
 - Istituto Auxologico Italiano, sede di Piancavallo
 - RSA "Samonini Rozio Balassi" di Domodossola
 - RSA San Rocco di Verbania
3. **Di dare atto altresì** che l'accordo e i disciplinari attuativi sopra menzionati, già sottoscritti in forma digitale, sono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere da 1) sino a 9);
4. **Di precisare** che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Ente.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di permettere il normale svolgimento dell'attività didattica.

**ACCORDO ATTUATIVO N° 000000002355 TRA L'ASL VCO
SEDE DI CORSO DEL CORSO DI LAUREA E/O LAUREA MAGISTRALE E L' UNIVERSITA' DEL
PIEMONTE ORIENTALE
RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA e/o LAUREA
MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024**

L' **ASL VCO** codice fiscale **00634880033**, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**
domiciliato ai fini della presente convenzione a **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA GIUSEPPE MAZZINI 117**

E

L' **UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** codice fiscale **94021400026**, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore

AVANZI GIAN CARLO

nato a **TORINO** prov **TO** il **13/07/1954**
domiciliato ai fini della presente convenzione a **VERCELLI** prov **VC** CAP **13100**
in **VIA DUOMO 13**

autorizzato da **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** con **DELIBERAZIONE** del **18/07/2018**

PREMESSO CHE

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art.1**

1. L'Università e l'Azienda, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

CORSI DI LAUREA**INFERMIERISTICA**

realizzano le sottoindicate attività didattiche:

attività di insegnamento disciplinare
attività di tirocinio clinico degli studenti
attività di tutoraggio pedagogico e clinico
attività di affiancamento al tirocinio clinico degli studenti

Art.2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

L'Azienda specifica, nella tabella 1 allegata, quali strutture, aule, palestre ed altri locali, mette a disposizione per il funzionamento dei Corsi di Studio di cui all'art. 1.

L'Azienda si impegna a fornire all'Università copia dell'estratto del Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza delle strutture messe a disposizione di cui all'art. 28 del DLgs 81/2008.

Art.3

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del Corso di Studio con riferimento alla carriera degli studenti.

L'Azienda, al fine di garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico, individua le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, in conformità all'art. 8 del Protocollo d'Intesa succitato.

L'Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.

Art.4

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 7 (Attività Didattica) del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutor professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR PROFESSIONALE (DELLA SEDE DI CORSO)
 - Collabora con il Coordinatore di cui all'art. 6 del Protocollo di Intesa;
 - Monitora l'apprendimento degli studenti nell'ambito del percorso di tirocinio professionalizzante;
 - Verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio;
 - Tiene i rapporti con i tutor clinici o di sede di tirocinio;
 - Facilita i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione con i tutor clinici o di sede di tirocinio.
2. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO
 - Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
 - Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
 - Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
 - Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.
3. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)
 - Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
 - Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutor clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutor clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il/ Corso/i di Laurea e/o di Laurea magistrale e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

Art.5

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo, vengono quantificati sulla base di quanto definito all'art. 9 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Ai sensi del precitato art. 9 del Protocollo di Intesa, le Aziende sedi di corso definiscono la programmazione annuale, sulla base dei fabbisogni espressi dai singoli corsi, assicurando la messa a disposizione di strutture, arredi, strumentazione e materiale didattico per il funzionamento del corso di studi

Art.6

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett a) del Dlgs 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e s.m.i. gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso Dlgs, devono essere intesi come "lavoratori", ed in tal senso l'Azienda Sanitaria sede di corso si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

a) provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità sanitaria alla mansione specifica;

b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 "Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., con produzione di attestazione finale. La suddetta formazione potrà essere erogata anche attraverso metodologia e-learning, purché conforme alle indicazioni regionali fornite dalla Direzione Sanità con D.D. n. 691 del 28 ottobre 2015 e nota Prot. n. 12233 del 28 maggio 2018;

c) si impegna a dare notizia al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli degli accertamenti sanitari e fisici effettuati.

d) accerta, limitatamente al periodo di vigenza dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella L. n. 76/2021 e s.m.i. dell'avvenuta vaccinazione degli studenti tirocinanti per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al Dlgs. n. 81/2008 per il personale dipendente dell'Azienda sanitaria assegnata al corso di laurea è a carico dell'Azienda sanitaria stessa.

Art.7

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018), del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni dati di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art.8

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Accordo vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa.

Art.9

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, che verrà assolta in modalità virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972) dall'Università degli Studi UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di _____ protocollo n. _____ del _____.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art.10

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena di nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Art.11

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo di Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Magnifico Rettore
AVANZI GIAN CARLO

Il Direttore Generale (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Tabella 1 dell'Accordo Attuativo di cui all'art. 2

Risorse didattiche e strutture

Strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio:

Laboratori didattici:

Aule:

Biblioteche:

Palestre:

Segreterie didattiche:

Tabella 2 dell'Accordo Attuativo di cui all'art. 3

Unità di personale addetto alle attività di Segreteria

Personale:

Tabella 3 dell'Accordo Attuativo

Servizi agli Studenti

- Locali spogliatoio

- Accesso alla mensa (secondo le modalità stabilite dall'Azienda), ovvero locali idonei per il consumo dei pasti

DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002491 (ex art.4 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO
- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**
CLASSE L/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in INFERMIERISTICA con sede presso l'ASL VCO, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

FOLLENZI ANTONIA

nato a **CERIGNOLA** prov **FG** il **10/04/1966**

per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, VERCELLI, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.

DELIBREA CDA n. 11.2 del 31/05/2019

- **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede del corso di studio - con sede in **VIA MAZZINI 117 OMEGNA**, C.F. n.00634880033 e Partita I.V.A. 00634880033, nella persona del suo legale rappresentante

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA MAZZINI 117**

E

- la Struttura **CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887** Via **VIA RISORGIMENTO 5 CF/PIVA 00471940031**, nella persona del suo legale rappresentante

BISCA RINO

nato a **PREMOSELLO-CHIOVENDA** prov **VB** il **26/01/1961**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA RISORGIMENTO 5**

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede di attività formativa del Corso e la Struttura CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in INFERMIERISTICA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

Art. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

Art. 6 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 7 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 8 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso.

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 11 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
FOLLENZI ANTONIA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio
BISCA RINO

TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%

DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002494 (ex art.4 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO
- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO - 28887 OMEGNA

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**
CLASSE L/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in INFERMIERISTICA con sede presso l'ASL VCO, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

FOLLENZI ANTONIA

nato a **CERIGNOLA** prov **FG** il **10/04/1966**

per il presente atto domiciliato presso l'**UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, VERCELLI, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.

DELIBERA CDA n. 11.2 del 31/05/2019

- **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede del corso di studio - con sede in VIA MAZZINI 117 OMEGNA, C.F. n.00634880033 e Partita I.V.A. 00634880033, nella persona del suo legale rappresentante

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA MAZZINI 117**

E

- la Struttura **CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO - 28887 OMEGNA** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887** Via **VIA LUNGOLAGO BUOZZI, 25** CF/PIVA **01875380030**, nella persona del suo legale rappresentante

CARDUCCI MAURO

nato a **MILANO** prov **MI** il **08/04/1958**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA LUNGOLAGO BUOZZI, 25- OMEGNA - 28887**

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.
- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede di attività formativa del Corso e la Struttura CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO - 28887 OMEGNA individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in INFERMIERISTICA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

Art. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

Art. 6 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 7 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 8 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso.

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 11 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
FOLLENZI ANTONIA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio
CARDUCCI MAURO

TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%

DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002557 (ex art.4 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO
- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO COMUNE DI VERBANIA FARMACIA COMUNALE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**
CLASSE L/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in INFERMIERISTICA con sede presso l'ASL VCO, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

FOLLENZI ANTONIA

nato a **CERIGNOLA** prov **FG** il **10/04/1966**

per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, VERCELLI, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.

DELIBERA CDA n. 11.2 del 31/05/2019

- **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede del corso di studio - con sede in VIA MAZZINI 117 OMEGNA, C.F. n.00634880033 e Partita I.V.A. 00634880033, nella persona del suo legale rappresentante

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA MAZZINI 117**

E

- la Struttura **COMUNE DI VERBANIA FARMACIA COMUNALE** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **VERBANIA** prov **VB** CAP **28900** Via **CORSO CAIROLI 88** CF/PIVA **00182910034**, nella persona del suo legale rappresentante

MARCHIONINI SILVIA

nato a **VERBANIA** prov **VB** il **16/07/1975**

per il presente atto domiciliato presso **VERBANIA** prov **VB** CAP **28900**
in **PIAZZA GARIBALDI 15**

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede di attività formativa del Corso e la Struttura COMUNE DI VERBANIA FARMACIA COMUNALE individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in INFERMIERISTICA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

Art. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

Art. 6 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 7 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 8 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso.

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 11 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
FOLLENZI ANTONIA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio
MARCHIONINI SILVIA

TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%

DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002499 (ex art.4 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI
STUDIO
- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO L'EREMO DI MIAZZINA SPA

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**
CLASSE L/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E
PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in INFERMIERISTICA con sede presso l'ASL VCO, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

FOLLENZI ANTONIA

nato a **CERIGNOLA** prov **FG** il **10/04/1966**

per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, VERCELLI, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.

DELIBERA CDA n. 11.2 del 31/05/2019

- **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede del corso di studio - con sede in VIA MAZZINI 117 OMEGNA, C.F. n.00634880033 e Partita I.V.A. 00634880033, nella persona del suo legale rappresentante

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA MAZZINI 117**

E

- la Struttura **L'EREMO DI MIAZZINA SPA** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **CAMBIASCA** prov **VB** CAP **28814** Via **VIA PER MIAZZINA, 16** CF/PIVA **01823600034**, nella persona del suo legale rappresentante

SPRIANO STEFANO

nato a **VERBANIA** prov **VB** il **16/12/1968**

per il presente atto domiciliato presso **CAMBIASCA** prov **VB** CAP **28814**
in **VIA PER MIAZZINA, 16**

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede di attività formativa del Corso e la Struttura L'EREMO DI MIAZZINA SPA individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1). Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in INFERMIERISTICA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

Art. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

Art. 6 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 7 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 8 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso .
Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente

Art. 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 11 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
FOLLENZI ANTONIA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio
SPRIANO STEFANO

TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%

DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002489 (ex art.4 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO
- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**
CLASSE L/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in INFERMIERISTICA con sede presso l'ASL VCO, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

FOLLENZI ANTONIA

nato a **CERIGNOLA** prov **FG** il **10/04/1966**

per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, VERCELLI, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.

DELIBERA CDA n. 11.2 del 31/05/2019

- **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede del corso di studio - con sede in VIA MAZZINI 117 OMEGNA, C.F. n.00634880033 e Partita I.V.A. 00634880033, nella persona del suo legale rappresentante

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA MAZZINI 117**

E

- la Struttura **FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **CESANO BOSCONI** prov **MI** CAP **20090** Via **PIAZZA MONSIGNOR MONETA 1** CF/PIVA **03035430158**, nella persona del suo legale rappresentante

BOVE DON MARCO

nato a **MILANO** prov **MI** il **02/12/1960**

per il presente atto domiciliato presso **CESANO BOSCONI** prov **MI** CAP **20090**
in **PIAZZA MONSIGNOR MONETA 1**

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede di attività formativa del Corso e la Struttura FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in INFERMIERISTICA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

Art. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

Art. 6 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 7 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 8 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso.

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 11 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
FOLLENZI ANTONIA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio
BOVÉ DON MARCO

TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%

DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002492 (ex art.4 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI
STUDIO
- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**
CLASSE L/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E
PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in INFERMIERISTICA con sede presso l'ASL VCO, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

FOLLENZI ANTONIA

nato a **CERIGNOLA** prov **FG** il **10/04/1966**

per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, VERCELLI, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.

DELIBERA CDA n. 11.2 del 31/05/2019

- **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede del corso di studio - con sede in VIA MAZZINI 117 OMEGNA, C.F. n.00634880033 e Partita I.V.A. 00634880033, nella persona del suo legale rappresentante

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA MAZZINI 117**

E

- la Struttura **ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **MILANO** prov **MI** CAP **20145** Via **VIA LUDOVICO ARIOSTO 13** CF/PIVA **02703120150**, nella persona del suo legale rappresentante

COLOMBO MARIO

nato a **MARIANO COMENSE** prov **CO** il **01/11/1967**

per il presente atto domiciliato presso **MILANO** prov **MI** CAP **20100**
in **VIA LUDOVICO ARIOSTO 13**

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede di attività formativa del Corso e la Struttura ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in INFERMIERISTICA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

Art. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

Art. 6 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 7 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 8 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso.

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 11 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
FOLLENZI ANTONIA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio
COLOMBO MARIO

TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%

DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002490 (ex art.4 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI
STUDIO
- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO RSA SAMONINI ROZIO BALASSI

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**
CLASSE L/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in INFERMIERISTICA con sede presso l'ASL VCO, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

FOLLENZI ANTONIA

nato a **CERIGNOLA** prov **FG** il **10/04/1966**

per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, VERCELLI, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.

DELIBERA CDA n. 11.2 del 31/05/2019

- **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede del corso di studio - con sede in VIA MAZZINI 117 OMEGNA, C.F. n.00634880033 e Partita I.V.A. 00634880033, nella persona del suo legale rappresentante

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA MAZZINI 117**

E

- la Struttura **RSA SAMONINI ROZIO BALASSI** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **DOMODOSSOLA** prov **VB** CAP **28845** Via **VIA ROMITA 22** CF/PIVA **00426370037**, nella persona del suo legale rappresentante

PIZZI FORTUNATO LUCIO

nato a **PREMOSELLO-CHIOVENDA** prov **VB** il **06/09/1963**

per il presente atto domiciliato presso **DOMODOSSOLA** prov **VB** CAP **28845**
in **VIA ROMITA 22**

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede di attività formativa del Corso e la Struttura RSA SAMONINI ROZIO BALASSI individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1). Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in INFERMIERISTICA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

Art. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

Art. 6 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 7 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 8 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso.

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 11 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
FOLLENZI ANTONIA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio
PIZZI FORTUNATO LUCIO

TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%

DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002582 (ex art.4 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI
STUDIO
- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO IN MENSA SRL PER RSA SAN ROCCO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**
CLASSE L/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E
PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in INFERMIERISTICA con sede presso l'ASL VCO, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

FOLLENZI ANTONIA

nato a **CERIGNOLA** prov **FG** il **10/04/1966**

per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, **VERCELLI**, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.

delibera CDA n. 11.2 del 31/05/2019

- **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede del corso di studio - con sede in **VIA MAZZINI 117 OMEGNA**, C.F. n.00634880033 e Partita I.V.A. 00634880033, nella persona del suo legale rappresentante

SERPIERI CHIARA

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **19/07/1959**

per il presente atto domiciliato presso **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887**
in **VIA MAZZINI 117**

E

- la Struttura **IN MENSA SRL PER RSA SAN ROCCO** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **REANA DEL ROJALE** prov **UD** CAP **33010** Via **VIA NANINO 129/19** CF/PIVA **02687400305**, nella persona del suo legale rappresentante

CAUTIERO STEFANO

nato a **UDINE** prov **UD** il **14/06/1967**

per il presente atto domiciliato presso **REANA DEL ROJALE** prov **UD** CAP **33010**
in **VIA NANINO 129/19**

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **10-4695** del **25/02/2022**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede di attività formativa del Corso e la Struttura IN MENSA SRL PER RSA SAN ROCCO individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in INFERMIERISTICA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

Art. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

Art. 6 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 7 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 8 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. sede del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso.

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 11 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
FOLLENZI ANTONIA

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
SERPIERI CHIARA

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio
CAUTIERO STEFANO

TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%